



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Prot.419

San Venanzo (Tr), li 21.1.19

ORDINANZA N. 1/19

Oggetto: Presentazione piano di lavoro per la bonifica, ovvero valutazione dello stato di conservazione per coperture in cemento amianto in Voc. Badia.

IL SINDACO

- Preso atto della presenza di capannoni con copertura in amianto in San Venanzo, Voc. Badia, in immobili censiti al catasto di questo Comune al *(omissis)*;
- Rilevato che i predetti capannoni sono di proprietà di *(omissis)*;
- Preso atto, altresì, che il T.P.C. dell'Usl Umbria 1, Sig. Tiberi Graziano, rilevava la presenza del predetto amianto in occasione di sopralluogo svolto a seguito di richiesta di parere su piano di lottizzazione fatta pervenire dall'Ufficio Urbanistica del Comune di San Venanzo;
- Considerato che, dopo la nota del 11.5.18, assunta al protocollo Asl n. 68876-18 del 11.5.18, con la quale si informava la predetta Azienda dello svolgimento di verifiche sulla strategia da seguire in merito alle predette coperture (predisporre valutazione, o provvedere all'immediata bonifica), il sig. *(omissis)*, alla data del 25.10.18, non faceva pervenire alla medesima Asl Umbria 1 né piano di lavoro per la bonifica, né valutazione dello stato di conservazione;
- Vista la nota della USL Umbria 1 prot. 166969-18 del 20.11.2018, con la quale la predetta UsL Umbria 1 richiedeva al Comune di San Venanzo l'emissione di un provvedimento nei confronti di *(omissis)*, proprietaria del capannone avicolo in disuso sito in San Venanzo, Voc. Badia, la cui copertura è costituita da materiale contenente amianto, volto ad ordinare al medesimo «- di presentare entro 30 (trenta) giorni il previsto piano di lavoro per la bonifica, tramite rimozione, della copertura del capannone avicolo di proprietà costituito da materiale contenente amianto; - oppure di presentare entro trenta (trenta) giorni la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenete amianto della copertura del capannone avicolo in parola»;
- Ritenuto, quindi, di dover provvedere secondo il giudizio espresso dall'Usl Umbria 1;
- Vista la legge 27.3.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
- Vista il D.M. 6.9.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6, co. 3 e dell'art. 12, co. 2 della legge 27.3.1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006;
- Atteso che si deve procedere alla rimozione e bonifica di che trattasi, vista la pericolosità per la salute pubblica;

- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,

ORDINA

al sig. (omissis), proprietaria del capannone avicolo in disuso sito in San Venanzo, Voc. Badia, le cui coperture sono costituite da materiale contenente amianto, **di presentare entro 30 (trenta) giorni a far data dalla notifica della presente ordinanza:**

- **il previsto piano di lavoro per la bonifica, tramite rimozione, della copertura del capannone avicolo di proprietà costituito da materiale contenente amianto, oppure**
- **la valutazione dello stato di conservazione del materiale contenente amianto della copertura del capannone avicolo in parola.**

Si ricorda che qualsiasi intervento di bonifica di materiali contenenti amianto dovrà essere affidato a ditta specializzata, iscritta all’Albo dei bonificatori ambientali (categoria 10) in conformità a quanto previsto dal titolo IX, capo III, D. Lgs. 81/2008, ed eseguito previo acquisizione di idoneo titolo edilizio abitativo.

AVVISA

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.;
- l’esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese (lavori, smaltimento, amministrative e di ogni altra natura) a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall’Amministrazione Comunale, compreso anche l’eventuale danno ambientale.

AVVISA INOLTRE

- che ai sensi dell’art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
 - che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
 - che ai sensi dell’art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:
- a) l’Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
 - b) il responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Mortaro, Responsabile dell’Area Tecnica;
 - c) Presso l’Ufficio dell’Area Tecnica, LL.PP.E Urbanistica, nonché presso l’Ufficio di Polizia Locale, può essere presa visione degli atti.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;

- venga notificata a:

- *(omissis)*;
- *(omissis)*,

- venga trasmessa a:

a) USL Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione U.O.S Igiene e Sanità Pubblica Media Valle del Tevere;

b) Corpo Forestale dello Stato – Stazione di San Venanzo;

c) Arpa Umbria;

d) Ufficio di Polizia Locale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Sindaco
(Marsilio Marinelli)